

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO: COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, VANI SCALA, NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.

Relaziona il Sindaco:

Premesso:

- che il Regolamento Edilizio vigente definisce al Capo II° le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento della Commissione Edilizia Comunale, nonché le modalità operative della Commissione Edilizia Integrata, composta da un componente di diritto e quattro componenti tecnici, oltre a due componenti esperti in materia di beni ambientali e paesaggistici ai sensi della L.R. 63/94 (Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali) ai fini di esprimere parere in materia paesaggistica;
- che la L.R. 63/1994, che rendeva obbligatorio e vincolante il parere della commissione integrata ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, è stata abrogata dalla L.R. 11/2004 (come integrata dalla L.R. 10/2011), venendo meno le specifiche competenze della Commissione integrata dai due esperti in materia ambientale;
- che il D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede all'art. 148 la costituzione delle Commissioni locali per il paesaggio, nel rispetto del principio di distinzione e competenze tra i profili urbanistico-edilizi e di tutela del paesaggio, prescritti dallo stesso decreto e dalla normativa regionale in materia paesaggistica;
- che l'art. 45 nonies della L.R. 11/2004 (norme per il governo del territorio e in materia del paesaggio) prevede che i Comuni possano istituire la Commissione locale per il paesaggio, di cui all'art. 148 del Codice, con il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori;
- che con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010 è stato approvato l'elenco degli enti idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004, che subordina le deleghe delle competenze al possesso da parte dei destinatari della disponibilità di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e della garanzia di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia;
- All'interno dell'elenco di cui sopra è incluso il Comune di Breganze con la delega alla Comunità Montana dall'Astico al Brenta, ora Unione Montana Astico, che quindi è delegata al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, per effetto di competenze che necessitano di un supporto che viene garantito dalla Commissione Locale per il Paesaggio;
- Che la Regione Veneto, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 23.12.2015

(BUR n. 4 del 15.01.2016), ha emanato l'atto di indirizzo ai sensi della L.R. 23.04.2004 n. 11, articolo 45 ter, comma 6, lettera f), riguardante: *Composizione, funzionamento e durata della Commissione Locale per il Paesaggio*;

- Che si rende pertanto necessario modificare il Regolamento Edilizio vigente, provvedendo a:
 - a) istituire e disciplinare la Commissione Locale per il paesaggio;
 - b) modificare conseguentemente gli articoli inerenti la Commissione Edilizia di cui al vigente Capo II° del Regolamento Edilizio (artt. 2 e 3);
 - c) definire più compiutamente il termine di durata della Commissione Edilizia stessa;

Premesso altresì:

- Che in attesa di passare alla trasmissione per via telematica anche delle pratiche edilizie riguardanti l'attività residenziale, è opportuno ridurre le copie cartacee del progetto edilizio allegato all'istanza di rilascio del permesso di costruire, da tre a due, modificando conseguentemente l'art. 62 del Regolamento Edilizio;

- Che appare opportuno, inoltre, adeguare la norma regolamentare riguardante la conformazione dei gradini che debbono avere le scale, alle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1428 del 6.09.2011, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, modificando di conseguenza l'art. 40 del Regolamento Edilizio;

Si propone pertanto al Consiglio Comunale di approvare le modifiche al vigente Regolamento Edilizio, al fine di:

- istituire la Commissione Locale per il Paesaggio, provvedendo a: modificare gli artt. 2 e 3, inserire l'art. 3 bis e l' "Allegato A): la Commissione Locale per il Paesaggio", al vigente Regolamento Edilizio;

- ridurre le copie cartacee dei progetti allegati all'istanza di rilascio del permesso di costruire da tre a due, provvedendo a modificare l'art. 62 del vigente Regolamento Edilizio;

- adeguare la disposizione riguardante le caratteristiche costruttive delle scale, alla normativa regionale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, provvedendo a modificare l'art. 40 del vigente Regolamento Edilizio;

Aperta la discussione, partecipano i seguenti Componenti Consiliari, di cui si riportano i punti principali della discussione, a' sensi dell'art. 41 lettera k) del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dando atto che gli interventi integrali risultano registrati in atti:

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: Votanti:

Favorevoli:

Contrari:

Astenuti:

Astenuti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

PRESO ATTO del parere favorevole della Commissione Consiliare Tutela Ambientale e Assetto del Territorio, espresso in data 12.04.2016 con verbale n. 3/2016;

RITENUTO necessario quindi:

- istituire e disciplinare la Commissione Locale per il Paesaggio, in adempimento all'atto di indirizzo della Regione Veneto e di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 23.12.2015 (BUR n. 4 del 15.01.2016), nonché modificare conseguentemente gli articoli inerenti la Commissione Edilizia Comunale;
- ridurre le copie cartacee dei progetti allegati all'istanza di rilascio permesso di costruire;
- adeguare alla normativa regionale, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, le caratteristiche delle scale;

DATO ATTO che:

- l'art. 2, comma 4 del D.P.R. 380/2001 prevede che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa individuata dal D.Lgs. 267/2000, disciplinano l'attività edilizia;
- il successivo articolo 4 dello stesso Decreto, in materia di contenuto dei regolamenti edilizi, stabilisce che il Regolamento adottato dai Comuni deve contenere la disciplina delle modalità costruttive;
- il D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014 ha introdotto all'art. 4 del D.P.R. 380/2001 il comma 1-sexies che prevede in futuro l'emanazione di uno schema di Regolamento Edilizio tipo;
- alla luce di quanto esposto, le Amministrazioni Comunali possono ben procedere – attraverso l'adozione di un proprio provvedimento- a disciplinare il Regolamento Edilizio in senso conforme alla nuova disciplina, in attuazione della propria autonomia normativa, costituzionalmente garantita dall'art. 114;
- ai sensi della L.R. 11/2004 il Regolamento Edilizio non rientra tra i documenti del Piano degli Interventi, per i quali sarebbe necessaria l'adozione di un'apposita variante per la loro modifica, ma è parificato a qualunque altro regolamento comunale e, quindi, di norma, la sua modifica è fattibile mediante l'assunzione di un'apposita deliberazione da parte del Consiglio Comunale;

VISTO che, gli aggiornamenti e le modifiche sono evidenziati nella formulazione comparativa vigente/variante nell'allegato A), al fine di attualizzarne i contenuti nelle specifiche tematiche affrontate con la presente deliberazione, come predisposti dal Responsabile dell'Area n. 3 Urbanistica Edilizia;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATI i seguenti atti normativi:

- Leggi 17.08.1942, n. 1150, 6.08.1967, n. 765, 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 6.06.2001, n. 380 ed in particolare l'art. 4 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, relativamente alle competenze attribuite al Consiglio Comunale in materia di regolamenti;

DATO ATTO che, per quanto attiene agli obblighi previsti dall'art. 39 (Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si è provveduto a pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune, sia lo schema del provvedimento di approvazione che i relativi allegati;

DATO ATTO che la proposta è corredata del prescritto parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed ha superato il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 36, comma 1 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PRESO ATTO che gli interventi integrali sono registrati su nastro magnetico, conservato in atti, a disposizione di tutti i cittadini, a' sensi dell'art. 43 – 4° comma del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei suoi organi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le seguenti modifiche al vigente Regolamento Edilizio, come nelle premesse ampiamente descritte, riguardanti:

- modifica agli artt. 2, 3, 40 e 62;
- inserimento dell'art. 3 bis;
- inserimento di "*Allegato A): la Commissione Locale per il Paesaggio*";
secondo la proposta di variante di cui all'allegato A);

2. DI STABILIRE che il Regolamento Edilizio così modificato, entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione;

3. DI CONFERIRE mandato al Responsabile dell'Area n. 3 Urbanistica-Edilizia di provvedere ad aggiornare il testo del Regolamento Edilizio con le modifiche ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00, stante la necessità di dare seguito con urgenza allo stesso.

Presenti: Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuiti: